

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIESSEVI – ETS



Articolo 1 - Denominazione - Sede

1. È costituita un'Associazione denominata: "Associazione Ciessevi Milano - ETS" o in breve "CSV Milano - ETS", con sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Milano, d'ora in poi definita per brevità "CSV Milano". L'acronimo "ETS sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Piazza Castello 3 a Milano; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Milano ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative, sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.
3. CSV Milano è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza.
4. CSV Milano è costituita in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore; si ispira alla Legge 106/2016 ed al D.lgs. 117/2017.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato in conformità alla legge 106/2016.
3. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 3 - Attività

1. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.lgs. 117/2017;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

- educativa;
- g) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. In particolare CSV Milano, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, potrà erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:
- a) supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore;
- b) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- c) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- d) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- e) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- f) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- g) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- h) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato;
- i) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di auto-controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
3. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività diverse di cui al D.lgs. 117/2017

- art. 6, purch  non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge, individuate dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione. L'Associazione potr  inoltre svolgere attivit  di raccolta fondi secondo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 art. 7.
4. L'Associazione pu  partecipare ad associazioni, enti, istituzioni e societ , pubbliche e/o private, la cui attivit  sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalit  analoghe a quelle dell'Associazione.
 5. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione.
 6. Non possono essere assunti impegni contrattuali onerosi per CSV Milano con amministrazioni pubbliche in cui un Consigliere sia amministratore.
 7. Onde poter perseguire pienamente le finalit  statutarie, CSV Milano potr  dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonch  costituire o partecipare ad altri enti o societ  controllate.
 8. Altres  potr  attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.
 9.   fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, nonch  di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.
 10. CSV Milano aderisce attraverso propri rappresentanti, alle forme di coordinamento dei CSV Lombardi e Italiani al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili per i Centri, assumendosene gli oneri di carattere finanziario che ne possono derivare.

Articolo 4 - Associati

1. Possono far parte dell'Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile, che ne facciano richiesta, con sede nel territorio di CSV Milano e che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione.
2. Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque delle filiere che hanno sede nel territorio di CSV Milano,   accettata l'adesione del soggetto apicale in rappresentanza della filiera.
3. Non si considera di secondo livello la partecipazione a coordinamenti, federazioni o associazioni di categoria.
4. L'associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonch  misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati sia di piccola

che di grande dimensione nella gestione di CSV Milano, conformemente a quanto previsto dall'art. 61, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Assunzione della qualifica di associato

1. Per l'assunzione della qualifica di associato è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di associato si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Il Consiglio Direttivo deve entro 90 (novanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'eventuale richiesta di chiarimenti interrompe i termini.
2. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.
2. Ciascun associato ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
4. In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali, in conformità a quanto disposto dall'art. 61, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Tutti gli associati sono tenuti:
 - a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
 - d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di associato

1. Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
 - b) in caso di n. 5 (cinque) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;
 - c) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
 - d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - e) per indegnità;
 - f) per cancellazione dal Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs. 117/2017.
2. Le esclusioni saranno decise dal Direttivo. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'associato e deve essere motivato. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea, ad eccezione di quelle di cui alla lettera f) del comma precedente.
3. La perdita della qualifica di associato consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61, comma 1, lettera i), del D.lgs.117/2017, nonché degli ulteriori requisiti individuati dal Regolamento.

Articolo 9 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Sono ammessi in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che vi partecipano tramite un proprio rappresentante/delegato. Qualora il numero

di associati fosse superiore a 100 (cento), le reti associative o associazioni di secondo livello o filiere partecipano con un numero di rappresentanti da 2 (due) a 5 (cinque) in relazione al numero dei propri aderenti da cui sono costituite, secondo i criteri individuati in regolamento.

3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
5. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
6. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.
9. L'Assemblea in sede ordinaria:
 - a) approva il piano annuale, il bilancio preventivo e consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) approva e rende pubblico il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 61 comma 1 lettera l) del D.lgs. 117/2017;
 - c) approva il progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituito e, voce costituito, dell'Organo di Controllo;
 - f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
10. L'Assemblea in sede straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
11. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei rappresentanti degli associati.

12. Qualora il numero complessivo di rappresentanti degli associati che abbiano la qualifica di organizzazione di volontariato sia inferiore a quello dei rappresentanti degli altri associati, i voti ad essi attribuiti sono ponderati in modo tale da assicurare loro in Assemblea un numero di voti pari alla maggioranza necessaria per deliberare sull'ordine del giorno. La ponderazione è computata al momento della convocazione, sulla base degli aventi diritto, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
13. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. Il voto dei rappresentanti di organizzazioni di volontariato è incrementato, se necessario, come previsto per la prima convocazione. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
14. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati.
15. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, elegge il proprio Presidente e nomina un segretario.
16. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad un altro associato. Ogni rappresentante di una rete associativa, associazione di secondo livello o filiera può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro rappresentante del medesimo associato. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe; il numero di deleghe è portato a 5 (cinque) nel caso gli associati siano superiori a 500 (cinquecento).
17. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento.
18. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
19. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.
20. Le delibere prese dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
21. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 membri fino ad un massimo di 13 membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente, secondo il numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea in sede di nomina.
3. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento.
4. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vicepresidente a maggioranza assoluta.
5. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
6. I consiglieri non possono rimanere in carica più di 8 (otto) anni consecutivi.
7. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;
 - b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
 - c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci annuali;
 - d) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea;
 - f) deliberare in merito alle questioni attinenti al progetto pluriennale approvato dall'Assemblea dei soci;
 - g) approva la Carta dei Servizi, sulla base del piano annuale approvato dall'Assemblea degli associati;
 - h) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
 - i) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - l) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
 - m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
 - n) nomina il Direttore e ne determina le funzioni e la retribuzione;
 - o) nomina i rappresentanti all'interno del coordinamento Centri di Servizio Lombardi e Italiani;

- p) propone le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
 9. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
 10. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
 12. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere approvata dalla prima Assemblea utile, la quale potrà anche nominare diverso componente.
 13. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.
 14. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
 15. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Articolo 11 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.
4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
6. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
 - a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

- b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 12 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
2. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
3. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 13 - Direttore

1. Il Direttore partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e ne pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere.
2. Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, cura la tenuta dei libri sociali.
3. Le cause di incompatibilità con l'incarico di Direttore sono stabilite in regolamento.

Articolo 14 - Organo di Controllo

1. Nei casi previsti della legge, è nominato un Organo di Controllo, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.
2. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. I componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente mediante i propri componenti, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
6. La nomina del componente dell'Organo di Controllo con funzioni di Presidente spetta all'organismo territoriale di controllo (OTC).
7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSV Milano.
8. Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo. Il compenso per il Presidente del Collegio è a carico dell'ONC ai sensi dell'art. 64 comma 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017.

Articolo 15 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali.
2. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 16 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

Articolo 17 - Trasparenza e pubblicità degli atti

1. L'Associazione assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e funzionamento della stessa nonché delle informazioni rilevanti per i portatori di interesse (stakeholders), interni ed esterni.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio Direttivo stabilisce gli atti e le informazioni da mettere a disposizione mediante una apposita delibera, tenuto conto

anche degli interessi e dei diritti dei terzi.

3. L'Associazione garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione di CSV Milano nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli organi sociali e degli altri portatori di interesse (stakeholders) interni, il diritto di ricevere e avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti.
4. La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubblicazione tramite sito internet, in forme chiare ed intelleggibili.

Articolo 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
 - b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 - d) le eccedenze degli esercizi annuali.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
4. Il patrimonio iniziale di proprietà dell'Associazione è fissato in Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero).

Articolo 19 - Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) le quote associative;il FUN di cui alla Legge 106/2016 e D.lgs. 117/2017;
i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
le entrate derivanti da convenzioni;
i contributi pubblici e dei privati;
la gestione economica del patrimonio;
entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali.

Articolo 20 - Bilancio

1. L'esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea degli associati secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
4. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
5. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. È fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.

Articolo 21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
 - a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
 - b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
 - c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.
3. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le ri-

sorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Articolo 23 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Articolo 24 - Norme transitorie

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.
2. Ai fini della verifica del numero di anni nella carica di cui all'articolo 12 si calcolano anche gli anni trascorsi nella carica durante gli ultimi due mandati.